

**Titolo**

Illecito sportivo – art. 30, comma 1, CGS - atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara-impiego di un mezzo fraudolento per ottenere il rinvio di una gara – produzione di falsi referti attestanti la positività al Covid - costituisce illecito sportivo – art. 4, comma 1, CGS - non costituisce semplice inosservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità

**Descrizione**

Costituisce illecito sportivo sanzionato ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS e non già semplice inosservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS, l'impiego di un mezzo fraudolento (nella specie falsi referti attestanti la positività al Covid di alcuni giocatori) per ottenere il rinvio di una gara. Tale ultima disposizione ha carattere generale laddove l'art.30, comma 1, CGS ha carattere specifico e, quindi, ove se ne ravvisino tutti i requisiti, va applicata la norma speciale rispetto a quella generale. Il dato qualificante è rappresentato dalla redazione di atti falsi finalizzata ad ottenere il rinvio della competizione, come a dire che l'alterazione dello svolgimento della gara è stato ottenuto con una condotta che valica i limiti della semplice scorrettezza fino a lambire la rilevanza penale.

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 3/CFA/2021-2022/B

**Presidente**

Mazzoni

**Relatore**

Morelli

**Riferimenti normativi**

art. 30, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0003 del 19 luglio 2021 (S.r.l. FUTSAL COBA' Sportiva Di.)**